

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI



OGGETTO: Revocazione ex art. 395 n. 5 CPC di sentenze della Cassazione - Inammissibilità - Questione di legittimità costituzionale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

R.G.N. 6224/04

Dott. Antonio SAGGIO Presidente

Dott. Giuseppe Maria BERRUTI Consigliere

Cron. 9028

Dott. Renato ROSSI Consigliere

Rep.

Dott. Aldo CENCHERINI Consigliere

C.C. 15/03/05

Dott. Francesco Ant. GENOVESE Cons. Rel.

9027/05

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso, per revocazione, proposto da: COMUNE DI AGRIGENTO, in persona del Sindaco p. t., elettivamente domiciliato in Roma, via Cassiodoro n. 6, presso lo studio dell'avv. MICHELE MONACO, rappresentato e difeso, giusta delega in atti, dall'avv. SALVATORE RE del foro di Agrigento;

h

- ricorrente -

contro

Signora CARMELA SALAMONE;

- intimata -

avverso la sentenza della Corte di Cassazione n. 16282 del 29 ottobre 2003.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di

2005
273/1



consiglio del 15/3/05 dal Relatore Cons. FRANCESCO ANTONIO
GENOVESE;

Lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. VINCENZO NARDI, il
quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con la sentenza della Corte di cassazione n. 16282
del 2003, resa all'udienza dell'8 aprile 2003 (e
depositata in cancelleria il 29 ottobre 2003), il COMUNE
DI AGRIGENTO veniva condannato a corrispondere alla
signora CARMELA SALAMONE l'importo di Euro 55.563,54 a
titolo di indennità per l'espropriazione del fondo
edificabile di proprietà della stessa, sito in contrada
Fontanelle di Agrigento, oltre al pagamento delle spese
relative ai due gradi di giudizio.

Con altra sentenza n. 14109 del 2003, ugualmente resa
all'udienza dell'8 aprile 2003 (ma depositata in
cancelleria il 23 settembre 2003), il COMUNE DI AGRIGENTO
era già stato condannato a corrispondere alla signora
CARMELA SALAMONE l'importo di Euro 60.022,50, a titolo di
indennità di espropriazione, oltre agli <<interessi
decorrenti dalla data di scadenza di ciascuna
annualità>> a titolo di indennità di occupazione dello
stesso fondo, oltre alle spese relative ai due gradi di
giudizio, ivi incluse quelle relative alla CTU.

2. Premesso che nel caso esaminato vi sarebbe stata
litispendenza tra i due giudizi, per l'identità degli
elementi che li caratterizzavano, secondo il



ricorrente, il giudice della sentenza n. 16282 aveva l'obbligo, anche ai sensi dell'art. 39 cod. proc. civ., di rilevare d'ufficio la violazione del principio del *ne bis in idem*, perché tenuto a tanto in ogni stato e grado del processo.

3. Contro la prima delle sentenze sopra indicate, il COMUNE DI AGRIGENTO ha proposto ricorso per revocazione, affidato a due motivi di impugnazione, illustrati anche da memoria. La signora CARMELA SALAMONE non ha svolto difese.

Motivi della Decisione

1.1. Con il primo motivo di ricorso (con il quale lamenta l'errore di fatto ex art. 391-bis, primo comma, in relazione all'art. 395, n. 4, cod. proc. civ.) il ricorrente, premesso che aveva invano domandato la riunione dei due procedimenti, nei due gradi in cui aveva avuto luogo il processo *de quo*, deduce che la Corte di cassazione, con la sentenza impugnata (decisa nella stessa udienza dell'altra), avrebbe errato nel non cassare, senza rinvio, la sentenza oggetto dell'impugnazione, versandosi in un caso di improponibilità o di improseguibilità del secondo giudizio, per ragioni di ordine pubblico processuale, determinate dall'attuazione del principio del *ne bis in idem*.

1.2. Con il secondo motivo di ricorso (con il quale lamenta l'errore di fatto ex art. 391-bis, primo comma, in relazione all'art. 395, n. 4, cod. proc. civ.) il COMUNE osserva che, avendo le due cause identità di



petitum e di *causa petendi*, la seconda decisione non avrebbe potuto essere adottata in considerazione del passaggio in giudicato della prima. Si sarebbe trattato di un caso di giudicato esterno, rilevabile d'ufficio anche nella fase di legittimità.

1.3. Nell'ipotesi che la Corte di cassazione non ritenesse di pervenire all'auspicato risultato (ossia alla revocazione della seconda sentenza), il COMUNE eccepisce, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, l'illegittimità costituzionale, alternativamente, dell'art. 324 o dell'art. 391-bis cod. proc. civ. nella parte in cui, la prima di tali disposizioni, non prevede la rilevabilità d'ufficio del giudicato esterno anche nel caso in cui il giudice di legittimità, ne abbia conoscenza a seguito della cognizione di altro giudizio, avente uguale *petitum* e *causa petendi*, svoltosi tra le stesse parti, e la seconda di esse (in relazione all'art. 395), non indica tra gli errori di fatto, eliminabili con il rimedio della revocazione della sentenza, quello (che s'intende rilevare d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento), del contrasto con altra sentenza avente autorità di giudicato.

2. Va premesso che, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, nel caso in venga denunciato un vizio revocatorio, si controverte di *error in iudicando* (Cassazione, sentt. nn. 2164 del 1969, 570 del 1973, 3165 del 1974, 2955 del 1975, 1297 del 1977, 104 del 1981, 1372 del 1983, 4658 del 1988,



3948 del 1989, 1592 del 1994, 10794 del 1996, 8023 del 2002). Ma, nel caso in esame, le ragioni della revocazione della sentenza della Cassazione, vengono ravvisate dal ricorrente in una doppia e alternativa violazione di una regola processuale: con il primo motivo, in ragione del mancato accoglimento di una istanza di riunione dei processi; con il secondo, per il mancato rispetto di un giudicato esterno, rilevabile d'ufficio.

E per l'emenda di tali errori viene prospettata, come *estrema ratio*, anche una questione di legittimità costituzionale.

Orbene, con l'autorevole arresto n. 2121 del 1981, le Sezioni Unite di questa Corte stabilirono che, quando si controverta di giudicato esterno costituito da una sentenza della Cassazione (nella specie, resa sulla questione di giurisdizione), persino «il principio secondo cui l'eccezione di giudicato esterno integra un'eccezione in senso stretto, come tale non rilevabile *ex officio* e non proponibile per la prima volta in sede di legittimità, subisce un temperamento», con la conseguenza che tale giudicato opera nonostante l'inerzia difensiva delle parti, anche nel successivo giudizio di legittimità (nella specie: sulla questione di giurisdizione vertente fra le stesse parti e in ordine al medesimo rapporto giuridico). Ciò in quanto siffatte questioni, trascendono l'interesse particolare dei contendenti e i poteri cognitivi della Suprema Corte si estendono e «possono pervenire alla

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'W' or similar character.



cognizione della sua precedente pronuncia, mediante quell'attività di istituto (relazioni preliminari ai ricorsi e massime ufficiali) che costituisce corredo della ricerca del collegio giudicante>> (Nella specie, la Suprema Corte, in accoglimento del ricorso incidentale, ha ritenuto il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla base di una sua precedente pronuncia resa - in sede di regolamento preventivo di giurisdizione fra le stesse parti e in ordine al medesimo rapporto - posteriormente alla proposizione del ricorso)>> (contra, ma senza altrettanta forza persuasiva, la sent. n. 295 del 2000).

Se la conoscenza dei precedenti del Giudice di legittimità è - anche alla luce di questo arresto - un dovere istituzionale della Corte, in taluni casi è - se possibile - dovere ancor maggiore quando, come è accaduto nella specie, una parte abbia allegato, quand'anche senza depositarlo nel proprio fascicolo, il precedente che si assume in contrasto con altro reso dalla stessa Corte e in relazione ai quali si sostenga la violazione del divieto del principio di *ne bis in idem*.

L'esistenza di un secondo giudicato sulla stessa *res litigiosa*, è violazione del principio giuridico riconosciuto sia in sede internazionale sia da previsioni codicistiche nazionali, del tipo di quella contenuta nell'art. 395, primo comma, n. 5, del codice di rito civile italiano, le quali riconoscono la



necessità di mezzi straordinari d'impugnazione, proprio per eliminare le situazioni caratterizzate dall'esistenza di una doppia *regula iuris* in ordine allo stesso rapporto sostanziale controverso.

E' necessario, pertanto, che questa Corte esamini, la sentenza della Cassazione, n. 14109 del 2003, che - secondo le allegazioni contenute nel ricorso - avrebbe concluso altro e precedente giudizio, con il quale sarebbe stata definita la controversia riguardante lo stesso rapporto giuridico regolato dalla sentenza oggetto dell'odierna domanda di revocazione.

2.1. Cominciando dall'esame di quest'ultima (ossia, da quella oggetto del ricorso per revocazione), n. 16282 del 2003 (deliberata all'udienza dell'8 aprile 2003 e depositata il 29 ottobre dello stesso anno), si rileva che la essa è nata da una vertenza tra la signora CARMELA SALAMONE e il COMUNE DI AGRIGENTO riguardante una domanda <volta conseguire la giusta indennità di espropriazione>, in relazione alla intervenuta ablazione, da parte dell'ente territoriale, di un terreno di proprietà della SALAMONE. Nel giudizio, svoltosi in unico grado di merito, davanti alla Corte d'appello di Palermo, era stata <<esclusa la chiesta riunione di quel giudizio ad altro, instaurato tra le stese parti, ma già in fase di decisione, relativo all'indennità di occupazione del medesimo suolo>> (p. 3 della sentenza). La vertenza, in conformità della richiesta di condanna, si era conclusa, davanti alla Corte territoriale, con la determinazione (in §



43.034.410) dell'importo complessivo <<dell'indennizzo espropriativo dovuto alla opponente>> (ivi).

Non è da sottovalutare il fatto che, la presunta diversità di oggetto dei due giudizi (indennità di espropriazione e indennità di occupazione), abbia giocato un ruolo nel far escludere la richiesta di riunione delle due cause.

Nella sentenza impugnata per revocazione, la Corte ha considerato inammissibile la censura del Comune riguardante il diniego della riunione tra i due giudizi, <<stante il carattere ordinatorio del provvedimento>> che l'aveva disposta e la sua <<non incidenza sulla validità degli atti e della decisione finale e la non sindacabilità, quindi, di questa, per tal profilo, in sede di legittimità>> (p. 5).

La decisione della Cassazione, svolta anche con l'esercizio dei poteri sostitutivi del giudice del merito, ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ., ha riconosciuto che il COMUNE DI AGRIGENTO deve corrispondere, alla Signora SALAMONE, per l'indennità di espropriazione, la somma di Euro 55.563,54 (£ 107.586, 025).

2.2. La sentenza n.14109 del 2003 (pure deliberata all'udienza dell'8 aprile 2003, ma depositata il 23 settembre dello stesso anno), ha avuto ad oggetto altra controversia tra la signora CARMELA SALAMONE e il COMUNE DI AGRIGENTO, riguardante una domanda più ampia relativa al fondo di sua proprietà (di mq. 1720,50, sito in contrada Fontanelle, distinto in Catasto alla partita 31215, foglio 119 part. 576 ex 63: p. 3 della sentenza)



oggetto di procedimento espropriativo ove non sarebbe stato corrisposta <<né l'indennità di occupazione né l'indennità di espropriazione, al cui pagamento>>, l'attrice, aveva chiesto la condanna del Comune (p. 3). Il giudizio, svoltosi davanti alla Corte d'appello di Palermo, avente ad oggetto <<inequivocabilmente>> il <<pagamento delle indennità>>, si era però concluso, nella fase di merito, anche con la determinazione (in £ 69.731.865) dell'<<indennità di espropriazione>>, oltre che di quella (in £ 30.988.841) <<di occupazione>> (ivi).

L'esaminata decisione della Cassazione, svolta con l'esercizio dei poteri sostitutivi del giudice del merito, ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ., ha riconosciuto che il COMUNE DI AGRIGENTO dovesse corrispondere alla Signora SALAMONE la somma di Euro 60.022,50 (pari a £ 116.219.775), a titolo di indennità di espropriazione, oltre all'indennità di occupazione, stabilita nella misura degli interessi legali su detta somma (pp. 10-11).

2.3. Nel ricorso per revocazione proposto dal COMUNE DI AGRIGENTO, si afferma che le due controversie hanno avuto ad oggetto la stessa questione, relativa allo stesso fondo di proprietà della signora CARMELA SALAMONE, identificato per mezzo dei medesimi dati catastali e con la stessa estensione. Tale circostanza, non contestata dal privato (il quale non ha svolto difese, ma a cui risulta regolarmente notificato il ricorso per revocazione), emerge, sia pure indirettamente, dal



contenuto della sentenza oggetto di revocazione laddove essa respinge la censura di mancata riunione dei due procedimenti civili, originariamente impostati con una (parzialmente) diversa domanda giudiziale, ma poi confluiti nella domanda del medesimo *petitum* riguardante la determinazione dell'indennità di espropriazione, liquidata, con una diversa quantificazione, dalle due sentenze di merito rese dalla stessa Corte territoriale poi determinanti la doppia decisione della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civile. Vi è dunque il requisito del *fumus boni iuris*, idoneo a giustificare l'ammissibilità di un giudizio di revocazione, salvo il suo esame più approfondito.

3. Le due sentenze hanno disposto la condanna del Comune di Agrigento in ordine ad un'unica pretesa, riguardante l'indennità di espropriazione del fondo sopra descritto (al par. 2.2.), con la sola variante che la prima (in ordine cronologico) delle due sentenze, quella recante il n.14109 del 2003, ha anche disposto la condanna dell'ente territoriale al pagamento dell'indennità di occupazione.

A parte tale *quid pluris*, contenuto solo nella prima sentenza, le due decisioni hanno stabilito, in una misura - peraltro non molto distante sul piano quantitativo -, la doppia condanna del COMUNE DI AGRIGENTO al pagamento dell'indennità per l'espropriazione dello stesso terreno, in favore della sua proprietaria, la signora SALAMONE, così ponendo in essere, obiettivamente,



una duplicità di giudicati aventi ad oggetto la stessa *regula iuris* del caso, attributiva di un doppio diritto di credito per la creditrice e di una doppia obbligazione per il debitore, aventi la stessa fonte genetica.

La duplicità di pronunce si sarebbe certamente evitata, ove i due procedimenti fossero stati riuniti; ma, si è visto, che tale evenienza è stata esclusa da alcune modalità accidentali della concreta vicenda processuale seguita dalle due cause.

4. Lo strumento per porre rimedio a tale duplicità di pronunce è stato ravvisato - nel ricorso proposto dal COMUNE -, in via principale, nella richiesta di revocazione, ai sensi dell'art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., della seconda pronuncia in ordine di tempo (quella n. 16282 del 2003), che ha avuto ad oggetto una pretesa già definita nella prima sentenza (quella n.14109 del 2003) della stessa Corte, avente un oggetto in parte più complesso (non solo la domanda e il riconoscimento dell'indennità di espropriazione ma anche l'attribuzione dell'indennità di occupazione), che ha generato una continenza di cause, onde la prima decisione contiene la definizione della *res litigiosa* di cui si è occupata la seconda.

Ma, come si è detto, la denuncia del ricorrente intende avvalersi di un rimedio che suppone un *error in iudicando*, ossia a un vizio costituito dall'ignoranza di un <<fatto risultante dagli atti o documenti della causa>>, ossia intorno a quel processo. Errore



sussistente <<quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare>> (art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.).

Nella specie, invece, la questione della (mancata) riunione dei procedimenti ha formato oggetto di controversia, tanto nella fase di merito quanto nel giudizio di Cassazione, conclusosi con la seconda sentenza (quella n. 16282 del 2003). E la questione della <supposta inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita> (ossia l'esistenza di un giudicato esterno), materialmente vera, mal s'attaglia al vizio revocatorio di cui al n. 4, atteso che, al momento della decisione di ciascuna delle due controversie, nessuna delle due era stata ancora definita, con sentenza passata in giudicato. Infatti, quest'ultimo evento, positivamente accaduto, è riconducibile ad un fatto materiale, inesistente al momento della decisione delle controversie che si è verificato in un momento successivo, col casuale succedersi degli adempimenti di cancelleria conseguenti al deposito delle minute da parte dei relatori e alla approvazione ed alla firma di essa da parte del Presidente del Collegio (formazione degli estratti, pubblicazione, ecc.).



Nessuna delle due ragioni investite col detto motivo di ricorso può, dunque, seriamente consentire l'ammissibilità della revocazione proposta, ex artt. 391-bis, in relazione all'art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civile.

Questa Corte ha, infatti, costantemente dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione di sentenze della stessa Corte, fondato sul preteso omesso rilievo del giudicato ex art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. (v. SS.UU. nn. 21639 del 2004, 5105 del 2003, Sez. II, 13135 del 2003).

5. Né sorte migliore può avere la qualificazione della domanda nei termini della richiesta di revocazione della sentenza (qui impugnata), ai sensi dell'art. 395, primo comma, n. 5, cod. proc. civile, per contrasto con altra sentenza avente autorità di giudicato, così come è stato inequivocabilmente richiesto a questa Corte con il terzo motivo di ricorso. Infatti, lo stesso ricorrente mostra di ben sapere che tale possibilità, consentita con riguardo alla sentenza di merito, è preclusa rispetto alla sentenza della Cassazione, secondo l'insormontabile lettera della legge processuale e secondo la costante interpretazione data da questa Corte (*ex plurimis*, le sentt. 7998 del 2004 e 2669 del 2001).

In questa sede, perciò, dovrebbe respingersi *in limine litis* il ricorso, ove non fosse stata posta (dalla parte), a sostegno di quest'altro tipo di revocazione, anche una pregiudiziale di costituzionalità, non solo



rilevante per la definizione della controversia (per le ragioni anzidette), ma - come si dirà - anche non manifestamente infondata.

La controversia, infatti, non potrebbe trovare altra soluzione e dovrebbe condurre alla definitiva consacrazione delle due *regulae iuris*, tra loro anche difformi sull'entità del credito riconosciuto per lo stesso titolo di indennità di espropriazione, rese sulla medesima *res litigiosa*, in palese violazione del principio del *ne bis in idem*.

5.1. La questione posta all'esame di questo Giudice riguarda la supposta incostituzionalità, alternativamente, dell'art. 324 o dell'art. 391-bis cod. proc. civ. nella parte in cui, la prima di tali disposizioni, non prevede la rilevabilità d'ufficio del giudicato esterno anche nel caso in cui il giudice di legittimità, ne abbia conoscenza a seguito della cognizione di altro giudizio, avente uguale *petitum* e *causa petendi*, svoltosi tra le stesse parti, e la seconda di esse (in relazione all'art. 395), non indica tra gli errori di fatto, eliminabili con il rimedio della revocazione della sentenza, quello (che s'intende rilevare d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento), del contrasto con altra sentenza avente autorità di giudicato.

5.2. Secondo questa Corte, tuttavia, la proposta questione, per le ragioni sopra dette a proposito delle modalità (pressoché contestuali) con le quali si sono formate le due cose giudicate, va meglio formulata e



specificata chiedendo al Giudice delle Leggi uno scrutinio di costituzionalità dell'art. 391-bis cod. proc. civ., nella misura in cui non prevede la revocazione di sentenze rese dalla Corte di cassazione nel caso previsto dall'art. 395, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., in relazione all'art. 24, secondo comma, della Costituzione.

5.2.1. L'esclusione delle sentenze della Cassazione dai vizi revocatori di cui all'art. 395, primo comma, cod. proc. civ. era regola fissata prima che la novella (ex art. 66, l. 26 novembre 1990, n. 353) dell'art. 384 del codice di rito stabilisse anche la possibilità di una decisione nel merito della controversia, per quanto senza la necessità di «ulteriori accertamenti di fatto». Ma essa, come si ricorderà in seguito, anche nel contesto anteriore alla riforma processuale del 1990, venne già parzialmente incisa dalla decisione n. 17 del 1986 della Corte costituzionale, la quale dichiarò l'illegittimità - per contrasto con l'art. 24, comma secondo, Cost. - dell'art. 395, prima parte, e n. 4, cod. proc. civ., «nella parte in cui non prevede(va) la revocazione di sentenze rese dalla Corte di cassazione su ricorsi (per nullità della sentenza impugnata o del procedimento) di cui al n. 4 dell'art. 360 cod. proc. civ., e affette dall'errore di cui al n. 4 dell'art. 395 dello stesso codice», con la espressa richiesta al legislatore «di colmare, come è auspicabile, la lacuna riguardante le modalità della proposizione della domanda di



revocazione delle sentenze della Corte di cassazione di cui trattasi e il relativo *modus procedendi*>>.

La novella del 1990, che ha esteso - per il tramite dell'art. 391-bis - il vizio revocatorio, invocabile riguardo alle sentenze della Cassazione, solo per errore di fatto, in riferimento all'art. 395, primo comma, n. 4, credendo in tal modo di avere previsto ogni possibile situazione incongruente, non si è posta il problema della possibilità del contrasto di giudicati nascenti, con riferimento alle decisioni della Cassazione che siano rese avvalendosi dei poteri di cui all'art. 384, primo comma, del codice di rito civile. Così che, allo stato, ad esse non è possibile estendere la previsione di cui al n. 5 dello stesso art. 395 cit. (<<se la sentenza è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione>>),

E, invece, tale sostanziosa modificazione dei poteri della Cassazione non sembra del tutto estranea al possibile verificarsi di situazioni, per quanto rare, di contrastanti giudicati nascenti da sentenze della stessa Cassazione, come nel caso, obiettivamente risaltante dalla due menzionate decisioni della Corte di legittimità, atteso che ambedue hanno deciso la controversia avvalendosi del potere di cui all'art. 384 cit., decidendo la causa nel merito, sia pure sulla base degli accertamenti di fatto già cristallizzati nelle sentenze impugnate in Cassazione, ma - ovviamente



- senza che si avesse piena consapevolezza della duplicità e identità delle due controversie in corso di decisione (per essere, tra l'altro, diversi i due relatori).

5.3. Questa Corte ha sì escluso in passato la non manifesta infondatezza di una siffatta questione di costituzionalità, relativa all'estensione del vizio revocatorio anche alle ipotesi del contrasto tra giudicati (si vedano le sentt. nn. 7998 del 2004, 2669 del 2001), ma così essa ha concluso in quanto i problemi profilati dalle parti riguardavano questioni parziali o pregiudiziali o pregiudicanti la decisione di merito, non questioni (come questa) riguardanti la perfetta identità della *res litigiosa*, decisa nel merito, con esiti relativamente difformi, con le due sentenze pronunciate ex art. 384 cod. proc. civ., onde la sovrapponibilità delle due concrete *regulae iuris*.
Tale inedita situazione, come si comprenderà, impone un ripensamento anche dei termini della questione di legittimità costituzionale: da un lato, l'art. 391-bis cod. proc. civ., nella misura in cui non prevede la revocazione di sentenze rese dalla Corte di cassazione nel caso previsto dall'art. 395, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., specie quando vi sia stata decisione nel merito della causa ex art. 384; da un altro, il parametro costituzionale di cui all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, posto a presidio del divieto di *bis in idem*, pietra angolare di tutti gli ordinamenti giuridici corrispondenti allo Stato di



diritto, e lo stesso principio di razionalità normativa, in riferimento all'antinomia costituita dall'esistenza - nella specie- di due concrete *regule iuris* (posto che per ogni caso, oggetto di controversia davanti ai giudici dello Stato, non è possibile avere che una e una sola soluzione).

5.4. Un tale scrutinio, appare necessario per la soluzione del caso in esame.

Esso è uno sviluppo nascente dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, e cioè dalla sentenza n. 17 del 1986, ove si stabilì che il diritto di difesa, in ogni stato e grado del procedimento, risulterebbe gravemente offeso se l'errore di fatto, così come descritto nell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., non fosse suscettibile di emenda sol per essere stato perpetrato dal giudice cui spetta il potere-dovere di nomofilachia. In quell'autorevole arresto si precisò che <<le peculiarità del magistero della Cassazione non svuotano di rilevanza il comandamento di giustizia contenuto in detta disposizione perché l'indagine cognitoria cui dà luogo il n. 4 dell'art. 360, non è diversa da quella condotta da ogni e qualsiasi giudice di merito allorquando esamina la ritualità degli atti del processo sottoposto al suo esame>>.

Considerazioni penetranti, ma oggi ancor più fondate in ragione della, allora sconosciuta, possibilità di decisione della causa con i poteri sostitutivi del



giudice del merito, impostasi con la novella processuale del 1990.

Né esse incontrano il controlimite segnalato dall'ordinanza della Consulta n. 305 del 2001 (che ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 391-bis e 395, numero 3, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non consentono la revocazione della sentenza di cassazione dichiarativa dell'inammissibilità del ricorso, quando successivamente sia stato rinvenuto un documento decisivo relativo agli atti interni del giudizio di legittimità, la cui mancata produzione abbia impedito la pronuncia sul merito dell'impugnativa, e che la parte interessata non abbia potuto tempestivamente depositare per causa che non le era in alcun modo imputabile). Infatti, nella *questio* qui formalizzata s'intende prefigurare alcun intervento caratterizzato da un grado di manipolatività elevato, tale da investire un intero sistema di norme - quello relativo ai mezzi straordinari di impugnazione - e meno che mai coinvolgendo un insieme di disposizioni (quale era quello segnalato dall'ordinanza citata), riservato al legislatore.

PQM

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 391-



bis cod. proc. civ., nella misura in cui non prevede la revocazione di sentenze rese dalla Corte di cassazione nel caso previsto dall'art. 395, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., in relazione all'art. 24, secondo comma, della Costituzione;

dispone la sospensione del procedimento;

ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

ordina alla cancelleria che la presente ordinanza sia notificata alle parti del giudizio di revocazione ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e che essa sia comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei Deputati. *Roma, 15.03.05* —

IL PRESIDENTE

Antonio SAGGIO

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Civile

Depositato in Cancelleria
30 APR. 2005

IL CANCELLIERE
Domenico Mazzanti

IL CANCELLIERE

Domenico Mazzanti